

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 GIUGNO 1985

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina dell'Agriturismo» (910)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 6 e <i>passim</i>
BRUGGER (SVP)	5, 6, 17 e <i>passim</i>
CASCIA (PCI)	6, 9, 10
COMASTRI (PCI)	7, 9, 17 e <i>passim</i>
DE TOFFOL (PCI)	3, 6, 7 e <i>passim</i>
DIANA (DC)	5, 14, 20
DI LEMBO (DC)	3, 8, 9 e <i>passim</i>
FIOCCHI (PLI)	4, 7
MARGHERITI (PCI)	8, 12
MELANDRI (DC)	3, 6, 7 e <i>passim</i>
PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste	34
POSTAL (DC), relatore alla Commissione	4, 5, 8 e <i>passim</i>
ZURLO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	10, 19

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina dell'Agriturismo» (910)

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina dell'Agriturismo».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, nella seduta di ieri, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Il Presidente del Senato ha deliberato tale trasferimento; diamo pertanto per acquisita la trattazione già svolta precedentemente al mutamento di sede.

Ricordo che la 1^a Commissione ha già comunicato il suo parere favorevole al testo del disegno di legge e agli emendamenti proposti dal relatore e vagliati in sede di sottocommissione. Comunico, peraltro, che parere favorevole sul disegno di legge è stato anche trasmesso dalle Commissioni 5^a e 10^a.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(Finalità dell'intervento)

L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

È approvato.

Art. 2.

(Definizione di attività agrituristiche)

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari

di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

Rientrano fra tali attività:

a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda.

Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore Postal, tendente a sostituire al terzo comma il punto b) con il seguente:

«b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande di limitato assortimento costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico».

MELANDRI. Signor Presidente, vorrei soltanto far notare che le parole «di limitato assortimento» sono inutilmente restrittive dell'attività della somministrazione, in quanto era già sufficiente dire «costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico».

L'indeterminatezza di queste parole nei riguardi dell'atto della somministrazione mi pare introduca una ulteriore riduzione dell'attività di somministrazione che non mi pare opportuna.

Mi rimetto comunque al relatore.

DI LEMBO. Signor Presidente, sono d'accordo con il senatore Melandri, perchè con questa formulazione si rischia di cadere nella indeterminatezza, che non consentirebbe all'organo preposto al controllo, qualunque esso sia, di adottare una linea di comportamento coerente ed unitaria.

Mi permetterei, inoltre, di far rilevare molto sommessamente che somministrare è già qualcosa di diverso dal vendere, per cui per una ragione di pulizia legislativa ritengo che potrebbe bastare la dicitura «somministrare pasti e bevande» togliendo «per la consumazione sul posto», in quanto la somministrazione già di per sé comporta la consumazione sul posto.

DE TOFFOL. Anche noi riteniamo che l'espressione «di limitato assortimento» debba essere tolta, anche se comprendiamo la motivazio-

ne che ha spinto il relatore ad introdurre questa precisazione. Non si tratta infatti di una disattenzione dell'estensore dell'emendamento: probabilmente alcune categorie di operatori economici volevano introdurre un ulteriore elemento per dare un senso restrittivo alla possibilità di somministrazione di prodotti da parte dell'azienda.

Comunque, dal momento che si parla di prodotti di produzione propria, ritengo che già questo sia una garanzia nei confronti di queste obiezioni che probabilmente sono state fatte in sede di accordo.

FIOCCHI. Signor Presidente, sono anch'io d'accordo con i colleghi per togliere l'espressione «di limitato assortimento» per le ragioni che sono state qui rilevate.

Non sono d'accordo soltanto sulle considerazioni ultime del senatore Di Lembo circa la consumazione sul posto dei vari prodotti.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo sul togliere l'espressione «di limitato assortimento» dall'emendamento che ho presentato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Postal, sostitutivo della lettera *b*) che risulta così formulato: «*b*) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

(Utilizzazione di locali per attività agrituristiche)

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Possono essere utilizzati per gli stessi fini anche gli edifici esistenti nei borghi o in centri abitati di proprietà o destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la sua attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in Comune limitrofo.

Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.

Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti dal relatore: il primo tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: «Le Regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo articolo 11, individuano i Comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in Comune limitrofo.»; il secondo tendente a sopprimere al terzo comma la parola «rurale»; il terzo tendente a sopprimere il quarto comma.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Mentre nel primo comma dell'articolo 3 si prevede che possano essere utilizzati, per attività agrituristiche, locali dell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo ed edifici o parte di essi ugualmente esistenti nel fondo, il secondo comma, così come da me proposto, prevede l'individuazione, da parte delle Regioni, di edifici nei centri abitati destinati ad abitazione propria dall'imprenditore agricolo che, nel proprio fondo, non ha fabbricati.

BRUGGER. Faccio presente che dalla lettura del primo e del secondo comma dell'articolo 3 mi sorgono alcune perplessità, conseguenti anche ad esperienze già fatte dalle mie parti. In particolare ho qualche dubbio sul primo comma, dove si parla di edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso. Io mi chiedo e chiedo alla Commissione se la previsione non sia troppo estesa, dal momento che, purtroppo, nella mia regione è avvenuto che vecchi fienili, non più adibiti a deposito di fieno, sono stati sistemati, anche bene, ampliando in tal modo le possibilità ricettive. Non presento emendamenti, ma richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che forse sarebbe opportuno porre qualche limite, onde ovviare ad una possibilità di eccesso.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Ritengo che sia preferibile non modificare il primo comma per due ragioni: la prima di carattere generale, in quanto si deve tener conto che le attività agrituristiche si sviluppano in aree marginali e in aziende che hanno un tipo di economia anch'essa marginale rispetto ad aziende che hanno una diversa consistenza di carattere economico; la seconda ragione è che non si deve dimenticare che attraverso le incentivazioni da parte delle Regioni, per l'incremento delle attività agrituristiche, può essere effettuato il recupero di un patrimonio altrimenti destinato al degrado. Pertanto considero marginali i rischi segnalati dal senatore Brugger, che pure potrebbero verificarsi, e preferisco che il testo del primo comma rimanga così come è stato proposto.

DIANA. Io penso che l'ipotesi a cui si fa riferimento è quella di edifici o parte di essi adibiti in passato ad abitazione in determinati momenti, cioè per la manodopera stagionale. L'ipotesi fatta dal senatore Brugger del fienile sistemato ma non abitabile, si dovrebbe risolvere, a mio avviso, con la licenza di abitabilità che il Comune dovrebbe rilasciare. Vi è senz'altro un pericolo di eccesso, ma in gran parte vi si

potrebbe ovviare con gli strumenti di controllo che devono entrare in funzione nel momento in cui si vuole attuare una trasformazione.

DE TOFFOL. Il discorso a questo punto si potrebbe estendere, perchè è chiaro che pericoli vi sono e tra questi vi può anche rientrare quello della seconda casa.

PRESIDENTE. Faccio presente che se non vengono presentati emendamenti sarebbe preferibile limitare la discussione agli emendamenti predisposti dal relatore e vagliati in sede di sottocommissione.

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti già presentati dal relatore.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma, di cui do nuovamente lettura: «Le Regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo articolo 11, individuano i Comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in Comune limitrofo».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato al terzo comma, tendente a sopprimere la parola «rurale».

È approvato.

MELANDRI. Riguardo alla proposta di soppressione del quarto comma, vorrei avanzare il parere che il comma rappresenta una sottolineatura, tutto sommato positiva, che non lede le competenze regionali, in quanto trattasi di una norma esclusivamente programmatica e di indirizzo generale, rivolta alle Regioni perchè si impegnino per il rispetto di esigenze di carattere storico e ambientale. La qual cosa non guasta, in un testo di legge-quadro, come quello che stiamo approvando.

BRUGGER. Sono favorevole alla soppressione, perchè altrimenti entrerebbero nell'ambito delle competenze delle Regioni, alle quali sono affidate la tutela dell'ambiente, la tutela del paesaggio e i piani regolatori, adottati secondo le prescrizioni delle Regioni stesse. Pertanto, non ritengo che la norma, di cui al quarto comma, sia necessaria.

CASCIA. Molto brevemente, signor Presidente, intervengo per dire che condivido l'opinione del senatore Melandri e cioè non mi sembra che questo tipo di norma possa ledere le competenze regionali. Decidere ora di sopprimere questo comma assumerebbe a mio avviso un carattere negativo e per tale motivo sarei propenso al suo mantenimento. Non so se questa fosse una delle osservazioni fatte dalla 1^a Commissione, cioè se essa abbia ravvisato anche in questo caso una invasione nelle competenze regionali.

COMASTRI. Comprendo bene la perplessità dei colleghi che vedono un emendamento soppressivo su un argomento così importante. Questo potrebbe far sorgere il dubbio che si voglia far sì che i restauri non debbano essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti. Non è questo il senso dell'emendamento, è opportuno che resti ben chiaro: noi ribadiamo che il senso dell'emendamento soppressivo è esclusivamente legato ad una valutazione di eccessiva ingerenza di una legge-quadro nelle competenze caratteristiche proprie delle Regioni. Ripeto, io capisco che trovar accanto ad una frase di questo genere la parola «sopprimere» può far sorgere dei leciti dubbi ma la soppressione è soltanto conseguente ad una valutazione di inopportunità costituzionale nei riguardi delle Regioni che hanno competenze specifiche nell'ambito della programmazione urbanistica.

FIOCCHI. Esprimo il mio consenso sulle considerazioni fatte dal senatore Melandri per quanto riguarda la soppressione di questo comma. Potrebbe essere trovata una forma più blanda, ma il concetto della salvaguardia delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici, a mio giudizio sarebbe bene che rimanesse.

MELANDRI. Le obiezioni del collega Brugger possono avere un fondamento per quanto riguarda il discorso ambientale. Mentre per quanto riguarda il discorso dei beni culturali e ambientali non mi sembra che vi sia uno scontro con le competenze regionali. Proporrei pertanto di fermarci alle parole: «degli edifici esistenti», togliendo quanto riguarda il discorso ambientale che può presentare vari problemi.

DE TOFFOL. Io ritengo che introdurre una norma che pone vincoli di questa natura sia pericoloso, perchè le Regioni possono stabilire dove questo vincolo deve esserci e dove può anche non esserci. Occorre fare attenzione: se noi parliamo di «edifici esistenti» ed io voglio ristrutturare un fienile, si pone il problema se sono vincolato a mantenere caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti. A mio parere occorre trasferire questo campo alle Regioni, sono loro che hanno poi il compito di tutelare i beni ambientali, culturali ed architettonici. Lo spirito della norma è giusto ed io lo condivido, e se venisse inserito in una legge regionale non avrei nessun dubbio.

MELANDRI. A mio avviso è giusto mantenere il vincolo delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche perchè se noi non introduciamo un criterio per cui questi edifici non più utilizzati permangono nella loro sostanziale struttura, rischiamo di aprire il campo a forme di trasformazione indebita del patrimonio storico ed architettonico. In tal caso il pericolo paventato dal senatore Brugger diventa concreto se non introduciamo questa restrizione, ma non si tratta di una questione politica.

PRESIDENTE. A mio avviso saranno le autorità locali a dover stabilire se vi sono caratteristiche architettoniche particolari e se

occorre conservarle o se invece l'immobile non ha nessun valore e può quindi essere trasformato.

Questa è una specificazione di carattere generale, non possiamo essere noi qui da Roma a prendere decisioni particolari: saranno le Regioni o i comuni a stabilire i casi in cui si può trasformare radicalmente l'edificio o se invece deve essere conservata la struttura originaria.

DI LEMBO. La mia preoccupazione deriva da un altro fatto: anche le case rurali debbono ottenere una licenza edilizia, ad esempio stalle e fienili. Non vorrei che, poichè alcune case vengono adibite ad attività agrituristiche, ci fosse una deroga alla norma generale che richiede la licenza per ogni costruzione ed anche per i riadattamenti che modificano la struttura. Va da sè che questa norma non innova nulla per quanto riguarda costruzioni, licenze per costruzioni, modifiche di struttura e quindi anche il rispetto delle norme per la tutela dei beni ambientali. Se la soppressione di questo comma dovesse significare che si concede una deroga allora non sarei d'accordo. Nella norma generale già è detto che occorre il rispetto delle condizioni ambientali, tipologiche, archeologiche, per cui in questo caso non si restringe affatto il potere delle Regioni, perchè esse non possono non tener conto di questo principio di carattere generale.

MARGHERITI. Io considero giusta questa osservazione del senatore Di Lembo. Il fatto è che noi, nel comma precedente, affermiamo che le leggi regionali disciplinano interventi per l'edilizia. Ora di norma, le leggi regionali esistono già, comprese quelle inerenti alle abitazioni che insistono sui terreni agricoli.

Questa norma, invece, può far pensare che per quanto attiene alle abitazioni da adibire ad attività agroturistiche si debba pensare a normative di tipo particolare rispetto a quelle urbanistiche esistenti. Vedo però un possibile rischio più in questo terzo comma che nel quarto. Quanto al quarto, che è senza dubbio restrittivo, penso vada soppresso, se intendiamo affermare, come di fatto stiamo facendo al terzo comma, che per gli immobili da recuperare ad uso agroturistico non debba esservi normativa di tipo particolare rispetto a quella complessiva oggi in vigore in tutte le regioni italiane. Logicamente, saranno poi i singoli comuni con i propri piani regolatori a dare una normativa di tipo particolare rispetto alla situazione esistente nello ambito del comune stesso ed alle esigenze urbanistico-architettoniche che si intendono salvaguardare.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Circa il quarto comma, in sede di comitato ristretto avevo aderito all'ipotesi della soppressione perchè consideravo questa norma sostanzialmente ininfluenza rispetto all'impianto complessivo della legge. A mio avviso, nel suo complesso non andava ad intaccare l'autonomia regionale, in quanto si trattava sempre di una norma di carattere generale, di indirizzo. Pertanto, sebbene abbia proposto la soppressione, possiamo anche lasciare questa norma all'interno dell'articolo 3.

Il problema sollevato dal senatore Margheriti, invece, merita qualche riflessione. È un'interpretazione molto ampia quella che egli ha dato al terzo comma: trarre da questo terzo comma un'indicazione per le Regioni come se queste dovessero prevedere una disciplina speciale per il recupero del patrimonio edilizio da destinare all'attività agroturistica mi sembra un po' eccessivo.

Pertanto, se l'opinione della Commissione è di lasciare il quarto comma sono d'accordo, purchè resti nel suo testo integrale.

CASCIA. Signor Presidente, vorrei proporre una formulazione che potrebbe trovarci tutti d'accordo. Siccome qui si parla di restauro e siccome questo ha un significato preciso nelle norme urbanistiche (vale a dire «nel rispetto della tipologia» sostanzialmente) le Regioni possono e non possono stabilire norme che impongono il rispetto delle tipologie. Le Regioni possono stabilire norme riguardanti la densità volumetrica in rapporto alla superficie del fondo, eccetera, ma non è detto che possano imporre la conservazione della tipologia.

Parlando invece di restauro diamo ad esso già un significato. Mi permetto allora di proporre che venga previsto che il restauro deve essere eseguito secondo le norme regionali stabilite anche al fine del rispetto delle caratteristiche tipologiche: in questo modo stabiliremmo che sono sempre le Regioni a fare le norme ma che queste sono indirizzate anche al fine del rispetto delle caratteristiche tipologiche.

DI LEMBO. Senza continuare ulteriormente la discussione, credo si possa accettare la proposta di soppressione formulata dal relatore, in quanto, inoltre, il successivo articolo 6, alla lettera c), richiede la copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata dalla relativa presentazione. Se ci dovessero essere delle caratteristiche tipologiche che fanno di queste case degli edifici protetti dalle norme statali, entrerebbe in gioco la sovrintendenza, per cui la licenza edilizia non verrebbe più rilasciata. Quando si tratta di modificare il rapporto planovolumetrico con la estensione del suolo è necessaria la licenza edilizia e dato che se non c'è la concessione edilizia questi non possono esercitare l'agriturismo, anche se si sopprime questo comma non cambia nulla.

A mio avviso è meglio che resti in quanto specificazione del comma seguente, ma riconosco che la soppressione non altera molto il senso della norma.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dopo le considerazioni svolte, ritiro l'emendamento soppressivo da me presentato al comma quarto.

COMASTRI. Tuttavia, noi siamo convinti delle opportunità della soppressione, in quanto il quarto comma contiene alcuni pericoli; infatti esso nasce sì dalla preoccupazione che strutture con specifiche tipologie caratteristiche e architettoniche possano essere alterate dalla ristrutturazione, però dal momento che qualsiasi commissione edilizia, qualsiasi sindaco, qualsiasi organo competente nel rilasciare autorizzazioni ha sempre ben presente il problema della conservazione, io ritengo che la preoccupazione dovrebbe essere un'altra e cioè quella

che poniamo una delimitazione là dove trattasi di edifici rapportati principalmente ad esigenze economiche e non architettoniche, rischiando ristrutturazioni insufficienti ai fini della abitabilità e delle caratteristiche di civiltà. Vi sono norme specifiche che individuano i limiti nelle autorizzazioni alle ristrutturazioni e ai restuari. Per esempio, abbiamo il caso delle colombaie toscane che sono considerate intoccabili, ma con la norma di cui al quarto comma si potrebbe correre il rischio di conservare sempre e comunque tipologie con caratteristiche architettoniche che sono state dettate più dalla miseria che non dall'arte e dalla cultura.

CASCIA. Vorrei insistere nella presentazione di un testo sostitutivo del quarto comma, di cui do lettura: «Il restauro deve essere eseguito secondo le norme regionali stabilite anche al fine del rispetto delle caratteristiche tipologiche delle zone interessate».

ZURLO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il testo originario offre garanzie per il mantenimento di zone caratteristiche quali quelle dei trulli o della campagna umbra.

MELANDRI. Ma più che per il mantenimento si devono nutrire timori per quello che potrebbe essere addirittura uno stravolgimento delle caratteristiche. D'altra parte il rispetto delle leggi regionali è affermato dal comma precedente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, essendo stato ritirato l'emendamento soppressivo del relatore, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma, testè presentato dal senatore Cascia.

Non è approvato.

Per rendere ancor più manifesta la volontà della Commissione, dopo una prolungata discussione, metto ai voti il quarto comma nel testo originario.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 4.

(Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica)

Le Regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, possono dettare criteri e limiti di svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

Il relatore ha presentato due emendamenti: il primo tendente a sostituire alle parole: «possono dettare criteri e limiti di svolgimento», le

altre: «dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento»; il secondo aggiuntivo del seguente comma: «Le Regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 7».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento sostitutivo.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento aggiuntivo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 5.

(Norme igienico-sanitarie)

I requisiti tecnici e sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni, tenuto conto delle caratteristiche locali.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma precedente, si applicheranno agli immobili utilizzati per attività agrituristiche le norme igieniche e sanitarie relative ai pubblici esercizi, in quanto applicabili, tenuto conto delle caratteristiche locali.

Il relatore ha presentato due emendamenti, l'uno al primo comma tendente a sopprimere le parole: «tecnici e sanitari»; l'altro tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: «La produzione, preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni».

MELANDRI. Desidero fare due osservazioni sul primo comma. Prima di tutto vorrei sapere cosa significa «tenuto conto delle caratteristiche locali». Si vuol far riferimento alle caratteristiche urbanistiche locali?

POSTAL, *relatore alla Commissione*. L'articolo si riferisce alle norme igienico-sanitarie.

MELANDRI. Il titolo, però, non ha più senso, se al primo comma si sopprimono le parole «tecnici e sanitari». È chiaro che con tale soppressione si intende allargare la competenza regionale alla determinazione di tutti i requisiti e non solo a quelli tecnici e sanitari, per cui il titolo dell'articolo viene a perdere di significato. Quindi non ha più senso il titolo dell'articolo 5, perchè altrimenti, se l'articolo vuol dire

solo quello, si lascia l'espressione «tecnici e sanitari» e non corriamo il rischio di esorbitare. Se invece togliamo questa espressione perchè vogliamo ampliare le caratteristiche generali degli edifici, allora dobbiamo sopprimere il titolo «norme igienico-sanitarie», tanto più che sono richiamate nel comma sostitutivo.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. La espressione si dovrebbe sopprimere in quanto risulta pleonastica.

MELANDRI. Resta il problema di cosa vuol dire «tenuto conto delle caratteristiche locali».

MARGHERITI. Allora diciamo che vanno garantire le norme igienico-sanitarie da parte delle Regioni.

MELANDRI. Il relatore, se ho ben compreso, propone pertanto di mantenere la soppressione dell'espressione «tecnici e sanitari» e propone la soppressione delle parole: «tenuto conto delle caratteristiche locali».

PRESIDENTE. Pertanto la dizione del 1° comma dell'articolo 5 risulterebbe essere la seguente: «I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle Regioni».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore, senatore Postal, al 1° comma dell'articolo 5, soppressivo delle parole: «tecnici e sanitari».

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento del relatore, senatore Postal, al 2° comma dell'articolo 5, tendente a sostituire l'intero comma con le parole: «La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni».

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 5 nel suo complesso che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 5.

(Norme igienico-sanitarie)

I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle Regioni.

La produzione, preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni.

È approvato.

Il relatore, senatore Postal, ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 5, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 5-bis.

(Elenco regionale)

Le Regioni istituiscono l'elenco dei soggetti che esercitano attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'articolo 7.

L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per più di due volte in un quinquennio, sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla Regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale. Restano fermi i requisiti di cui al comma 4 del presente articolo.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Vorrei osservare che vi è stato un errore materiale nella trascrizione, in quanto non è stato inserito un comma 3°, che invece in sede di comitato ristretto era stato approvato. Tale 3° comma recita: «L'elenco è tenuto da una Commissione nominata con decreto del Presidente della giunta regionale».

PRESIDENTE. Do pertanto nuovamente lettura dell'articolo 5-bis, con la correzione formale indicata dal relatore:

Art. 5-bis.

(Elenco regionale)

Le Regioni istituiscono l'elenco dei soggetti che esercitano attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'articolo 7.

L'elenco è tenuto da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per più di due volte in un quinquennio, sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla Regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale. Restano fermi i requisiti di cui al comma 4 del presente articolo.

MELANDRI. A mio avviso, signor Presidente, il fatto che si neghi l'iscrizione nell'elenco solo a chi ha riportato condanna per più di due volte in un quinquennio, è eccessivamente permissivo. In tal modo noi neghiamo l'iscrizione solo se sono stati condannati tre volte almeno in 5 anni. Non vedo perchè dobbiamo essere così indulgenti nei riguardi di chi froda nella preparazione degli alimenti, di chi contravviene alle norme degli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale. Io proporrei di mettere: «nel quinquennio».

DE TOFFOL. Io trovo giusta l'osservazione del senatore Melandri.

MELANDRI. Occorre, a mio avviso, essere più rigidi in queste cose.

PRESIDENTE. Pertanto all'articolo 5-bis c'è la proposta del senatore Melandri di togliere alla lettera a) le parole: «per più di due volte in un» e di sostituirle con la parola: «nel».

DI LEMBO. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione di carattere formale. A mio avviso c'è un errore al punto a). Infatti vi si legge: «che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per più di due volte in un quinquennio, sia a pena pecuniaria...». Manca l'altro «sia», di riscontro.

DIANA. Signor Presidente, io non condivido pienamente l'osservazione del senatore Melandri perchè si tratta di gente che non è molto esperta in questo genere di attività, che può aver commesso un'infrazione involontariamente. Togliere loro la licenza subito e ridargliela solo dopo cinque anni, mi sembra eccessivo, anche perchè si tratta di persone che hanno sostenuto spese notevoli per iniziare questa attività.

PRESIDENTE. Ritengo che si debbano tener presenti due cose: innanzi tutto quale è il comportamento nei confronti dei normali esercenti attività turistiche alberghiere o di ristorazione, in secondo luogo occorre fare comunque una distinzione tra la condanna pecuniaria e la condanna con arresto. Nel primo caso l'infrazione non è particolarmente grave, nel secondo caso invece sì. Comunque mettere sullo stesso piano chi ha ricevuto una condanna pecuniaria lieve e chi ha invece commesso un'infrazione grave non mi sembra giusto e sono d'accordo sul fatto che una distinzione andrebbe fatta. Non credo che chi ha avuto una condanna minima debba chiudere l'esercizio per cinque anni, saremmo in tal modo troppo punitivi con chi esercita l'agriturismo.

MELANDRI. Allora potremmo usare l'espressione: «per non più di due volte».

DI LEMBO. Oppure potremmo ridurre il quinquennio ad un triennio.

PRESIDENTE. Purtroppo non conosco che cosa prescrivono questi articoli del codice penale, ma vorrei capire a quali pene pecunarie o detentive vengono sottoposti i trasgressori di detti articoli.

Penso d'altronde che coloro che esercitano attività agrituristiche non debbano essere sottoposti a pene maggiori rispetto a quelle in vigore per i pubblici esercizi.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, se non ricordo male, questo testo è stato elaborato dal Ministero tenendo conto di quanto è previsto per i pubblici esercenti, quindi nel rispetto di una uniformità tra le diverse attività.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo sia utile a questo punto della discussione accantonare momentaneamente questo articolo per riprendere poi il suo esame successivamente. Se non vi sono osservazioni, passiamo all'articolo successivo.

Art. 6.

(Disciplina amministrativa)

I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al Comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agriturstico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.

La Regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Fino a quando la Regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltrechè dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da:

- a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;
- b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;
- c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata dalla relativa documentazione.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore, tendente ad aggiungere all'ultimo comma, dopo il punto c), il seguente: «d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5-bis».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento di cui ho dato testè lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7

(Autorizzazione comunale)

Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 6 entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Trascorso tale termine la domanda si intende accolta.

In caso di accoglimento della domanda, il sindaco rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

Al provvedimento di autorizzazione si applica l'articolo 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Comune invia alla Regione, alla Provincia, alle comunità montane e agli organismi comprensoriali un elenco aggiornato con i nominativi degli imprenditori agricoli autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche con l'indicazione specifica delle singole attività.

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti dal relatore: il primo tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo la parola: «trascorso», le parole: «senza esito alcuno»; il secondo tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: «accolta» con la parola: «respinta»; il terzo tendente a sopprimere il sesto comma.

DI LEMBO. Signor Presidente, alla luce dei nuovi indirizzi giuridici circa il silenzio-assenso, sono del parere di lasciare il testo originario del secondo comma dell'articolo 7.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, questo problema è stato oggetto di grande approfondimento a cui hanno partecipato anche le associazioni interessate. La conclusione a cui si è giunti in quella sede è che ci si sente maggiormente garantiti da questa formulazione rispetto a quella prevista dal testo originario, non tanto perchè il cittadino debba ripresentare eventualmente la domanda qualora trascorran i termini, ma perchè si possano mettere in moto tutte le procedure per gli eventuali ricorsi (TAR, Consiglio di Stato, eccetera).

Pertanto, personalmente resto fermo alla formulazione proposta con l'emendamento, anche se mi dichiaro formalmente pronto ad accogliere gli indirizzi della Commissione.

MELANDRI. Sono del parere che venga mantenuto il criterio del silenzio-assenso e non quello del silenzio-rifiuto, spostando il termine contenuto al primo comma da 60 a 90 giorni.

COMASTRI. Stiamo discutendo se introdurre il concetto del silenzio-assenso o del silenzio-rifiuto: entrambi i criteri hanno degli aspetti positivi ed altri negativi.

Probabilmente la cosa migliore sarebbe sopprimere il secondo comma, lasciando così soltanto il termine previsto al primo comma.

MELANDRI. In quel caso prevarrebbe il criterio del silenzio-rifiuto.

COMASTRI. Personalmente sarei più favorevole al silenzio-assenso che non al silenzio-rifiuto, ma potrebbe anche verificarsi che in zone particolari sui tavoli degli uffici competenti arrivino improvvisamente decine e decine di pratiche che non consentano a questi uffici di prenderne visione entro il termine stabilito al primo comma. Rischieremmo così che i 60 giorni previsti al primo comma trascorran senza che gli uffici competenti abbiano avuto modo di istruire le pratiche e che quindi vengano superate le scadenze per dei ritardi di carattere amministrativo.

BRUGGER. Io sono favorevole ai 90 giorni. Ritengo che i comuni non saranno mai grandi; si tratterà di comuni rurali, almeno per la maggior parte, i quali se vogliono potranno esprimersi entro i 90 giorni, altrimenti il silenzio-assenso andrà a vantaggio delle liste verdi.

DE TOFFOL. Ferme restando alcune perplessità, ritengo che il silenzio-assenso faciliterebbe l'attività dei comuni, i quali dovrebbero intervenire solo in caso di dissenso. Sono anche favorevole a portare il termine a 90 giorni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto al primo comma dal senatore Melandri

tendente a sostituire alle parole: «entro sessanta giorni», le altre: «entro novanta giorni».

È approvato.

Metto ai voti il primo comma con la modifica testè approvata.

È approvato.

Passiamo al secondo comma.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento sostitutivo da me presentato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma.

È approvato.

DI LEMBO. Ho un dubbio sul terzo comma. Se la domanda si intende accolta automaticamente con il silenzio-assenso, allora non vi dovrebbe più essere necessità di autorizzazione da parte del sindaco. Credo che il terzo comma richieda una qualche modifica.

PRESIDENTE. Forse sarebbe sufficiente sopprimere le parole: «In caso di accoglimento della domanda».

BRUGGER. In tal modo, però, si rischia un altro equivoco. Con il silenzio-assenso l'interessato può procedere allo svolgimento delle attività, mentre in mancanza dell'apposita autorizzazione, che il sindaco può non rilasciare per inerzia, l'interessato è costretto a rimanere inattivo.

DI LEMBO. Mi sembra che precedente alla autorizzazione del sindaco sia la iscrizione negli elenchi regionali. Infatti si stabilisce che alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 5-bis. I soggetti, i quali intendano svolgere attività agrituristiche, presentano al comune l'apposita domanda, allegando, fin quando la Regione non provveda con proprie leggi regionali, copia del libretto sanitario, parere favorevole dell'autorità sanitaria, copia della concessione edilizia e, come ho già detto, certificato di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 5-bis. A mio avviso, ciò significa che l'iscrizione nell'elenco avviene prima della autorizzazione del sindaco, anzi deve per forza avvenire prima. Allora ci si deve domandare se, facendo già parte dell'elenco, l'interessato ha già acquistato il titolo ad esercitare l'attività, ma ancora deve attendere l'autorizzazione da parte del sindaco.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. A mio avviso c'è un altro problema inerente all'articolo 6. Di per sé è giusto che, in base all'articolo 5-bis, sia prevista l'iscrizione nell'albo, perchè per essere

iscritti nell'albo i singoli imprenditori devono sottostare a tutta una serie di condizioni che dovranno essere previste dalle leggi regionali.

DI LEMBO. L'iscrizione in un albo richiede, almeno in questo provvedimento, dei requisiti soggettivi e dei requisiti oggettivi. La persona deve essere imprenditore agricolo ma deve possedere i beni che si trovano in campagna o nei comuni indicati dal provvedimento. L'iscrizione all'albo abilita all'esercizio di una determinata professione, perciò sarebbe giusto a mio avviso che, dopo il rilascio della concessione, prima che l'interessato possa esercitare questa professione, si iscriva nel registro; l'iscrizione nel registro abilita automaticamente all'esercizio, pertanto, a mio avviso, sarebbe la soluzione più corretta perchè se per un motivo qualunque il sindaco non rilascia la concessione, questo individuo rimane iscritto nell'albo di coloro che possono esercitare attività agrituristiche, creando così uno stato di confusione perchè ci troveremmo di fronte a gente iscritta ma non autorizzata ad esercitare.

ZURLO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Un titolare di un bar, ad esempio, fa l'iscrizione presso la Camera di commercio dove si verifica se esistono le condizioni soggettive per esercitare. Poi successivamente il sindaco riconosce l'idoneità del locale dove viene esercitata l'attività, si tratta di due fasi che possono intervenire una prima dell'altra.

DE TOFFOL. Quindi questa parte va interpretata così, la Regione stabilisce soltanto se esistono i requisiti soggettivi.

DI LEMBO. Noi dobbiamo parlare di «soggetti abilitati all'attività agriturbistica» non «che esercitano».

DE TOFFOL. Anche io avevo suggerito una modificazione per quanto riguarda l'esercizio.

MELANDRI. Secondo me bisognerebbe intendere che trascorso tale termine la domanda si intende accolta. Bisognerebbe però, a mio avviso, fissare un termine al 3° comma per il rilascio dell'autorizzazione da parte del sindaco.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Io non sono d'accordo perchè il sindaco provvede sulle domande rilasciando un'autorizzazione. Allora il termine di 60 giorni, di cui al primo comma dell'articolo 7, vale per l'autorizzazione, non è necessario che sia inserito un ulteriore termine al terzo comma. L'autorizzazione avrà alle spalle tutta un'istruttoria, pertanto, ripeto, non ritengo opportuno l'inserimento di un altro termine per il rilascio dell'autorizzazione.

PRESIDENTE. In caso di accoglimento della domanda possiamo dire che «il sindaco rilascia apposita autorizzazione», sia che l'abbia accolta sia che siano decorsi i termini.

COMASTRI. La preoccupazione che veniva espressa anche dal senatore Brugger mi sembra fondata perchè noi abbiamo introdotto, al secondo comma, il concetto del silenzio-assenso. Però per esercitare questo tipo di attività al singolo agriturista sono necessarie delle indicazioni dettagliate che non possono scaturire soltanto da un silenzio-assenso, tant'è che sono diverse da agriturista ad agriturista, perchè certe norme, certe caratteristiche, il rispetto di certi orari e di certi comportamenti devono essere dettagliati nell'autorizzazione scritta. Quindi è necessario ottenere l'autorizzazione che prescrive certi comportamenti per poter iniziare questo tipo di attività.

Una volta detto questo, se c'è la volontà di allungare i tempi per il rilascio di questa concessione, il soggetto è autorizzato ad esercitare questo tipo di attività perchè sono trascorsi 40 giorni e scatta il silenzio-assenso, ma non ha l'autorizzazione scritta nella quale vengono indicati i comportamenti da seguire, per cui non può iniziare materialmente l'attività. Allora si tratta di due cose completamente diverse; credo che nel terzo comma sarebbe opportuno scrivere che il sindaco entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda, sia che derivi dal silenzio-assenso, sia che derivi da un esplicito assenso, rilascia un'autorizzazione che abilita all'attività. Con questo noi mettiamo il cittadino in condizioni, nell'eventualità che trascorran 15 giorni senza ottenere la prescrizione, di poter eseguire tutti gli atti che ritenga opportuni per poter iniziare l'attività. Altrimenti tutto resta nell'indeterminatezza ed il cittadino onesto non può mai intraprendere la sua attività; i disonesti troverebbero il sistema per farlo e pertanto in questo modo rischiamo di premiare proprio coloro che sono capaci di non attenersi alle norme di legge.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Concludendò la discussione di questo problema, direi allora che era migliore la formulazione iniziale e cioè il silenzio-assenso. I 15 giorni per il rilascio dell'autorizzazione riguardano soltanto l'ipotesi del silenzio-assenso, non riguardano invece l'ipotesi dell'accoglimento della domanda, perchè l'autorizzazione viene concessa nell'ambito dei 90 giorni previsti dal primo comma dell'articolo 7; semmai si tratta di trovare una formulazione più specifica per il terzo comma.

BRUGGER. Allora lei suggerirebbe di mettere che in tal caso il sindaco entro 15 giorni rilascia l'autorizzazione.

DIANA. Allora si intende che invece nel caso di accoglimento formale con la risposta esplicita del sindaco non è necessaria l'autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività.

Sarei dell'opinione che venisse fissato quindi un termine per il sindaco per il rilascio dell'autorizzazione. A tal fine ritengo che il termine di trenta giorni sia congruo.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Vorrei proporre una nuova formulazione del comma terzo, tenuto conto delle osservazioni fatte dai colleghi nel corso di questa discussione.

Propongo quindi un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente: «In caso di accoglimento della domanda, il sindaco entro trenta giorni rilascia apposita autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma, di cui ha dato testè lettura il relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore tendente a sopprimere il sesto comma dell'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel suo insieme, che nel testo emendato risulta così formulato:

(Autorizzazione comunale)

Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente articolo 6 entro novanta giorni dalla loro presentazione.

Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.

Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

Al provvedimento di autorizzazione si applica l'articolo 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

È approvato.

Art. 8.

(Obblighi amministrativi)

Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche ha l'obbligo di:

a) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui al precedente articolo 7;

b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, nonchè le tariffe determinate a norma del successivo articolo 10;

c) tenere un registro contenente le generalità delle persone alloggiate, comunicandone l'arrivo e la partenza alla locale autorità di pubblica sicurezza mediante la consegna di appositi modelli.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore tendente a sopprimere l'articolo nel suo complesso.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 8.

Non è approvato.

Art. 9.

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

L'autorizzazione è sospesa dal sindaco con provvedimento motivato, per un periodo massimo di cinque giorni, per la violazione dell'obbligo di cui alla lettera *a* del precedente articolo 8, e per un periodo massimo di trenta giorni per violazione degli obblighi di cui alle lettere *b*) o *c*) dello stesso articolo.

L'autorizzazione è revocata, previa comunicazione al prefetto, dal sindaco con provvedimento motivato, qualora accerti che l'interessato:

a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa: ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 2, primo comma, ed all'articolo 6;

c) abbia subito nel corso dell'anno solare più sospensioni per la violazione degli obblighi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 8 nonchè qualora non abbia adempiuto al provvedimento di sospensione.

In caso di recidiva nella violazione dell'obbligo di cui alla lettera *c*) del precedente comma si applica l'articolo 665, ultimo comma, del codice penale.

I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore, tendente a sopprimere l'articolo nel suo complesso.

Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 9.

Non è approvato.

Con la soppressione degli articoli 8 e 9 si intenderà di conseguenza modificata, nella legge approvata, la successione numerica degli articoli

che seguono, che però adesso per comodità continueremo a denominare con il numero originario.

Art. 10.

(Determinazione delle tariffe)

Entro il 31 marzo di ciascun anno gli interessati devono presentare al Comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore tendente a sostituire le parole «31 marzo» con le parole «31 luglio».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento di cui ho dato testè lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 11.

*(Programma regionale agrituristico e di
rivitalizzazione di aree rurali)*

La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 13, 14, 15 e 16.

Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella Regione.

Le proposte devono contenere:

- a) la perimetrazione delle zone;
- b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
- c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;
- d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;
- e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture ricettive esistenti.

Il programma è trasmesso anche al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti dal relatore: il primo tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: «Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio nazionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all'articolo 3, comma secondo, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 13, 14, 15 e 16». Il secondo tendente a sostituire, al quarto comma, il punto e) con il seguente: «e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande». Il terzo tendente a sostituire il quinto comma con il seguente: «Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento, tendente a sostituire il secondo comma con il testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento, tendente a sostituire al secondo comma, la lettera e) con il testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento tendente a sostituire il quinto comma con il testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel suo insieme, che nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 11.

(Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali)

La Regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all'articolo 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.

Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione delle riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.

Le proposte devono contenere:

- a) la perimetrazione delle zone;
- b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;
- c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;

d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;

e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.

Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

È approvato.

Art. 12.

*(Attività di studio e di ricerca
e formazione professionale)*

La Regione, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore tendente ad aggiungere dopo le parole «La Regione» la parola «anche».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 13.

(Promozione dell'offerta agrituristica)

La Regione incentiva e coordina, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, anche attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.

Favorisce la diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole e nel mondo del lavoro; organizza convegni e cura la pubblicazione di materiale divulgativo; provvede ad una pubblicazione regionale nella quale vengono indicate nominativamente le iniziative agrituristiche in atto con le relative caratteristiche nonchè le tariffe praticate nel periodo in corso.

Gli enti locali e gli altri enti pubblici promuovono l'informazione sulle attività agrituristiche nel territorio, al fine di diffondere tra gli agricoltori la conoscenza della problematica agrituristica.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.

A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti dal relatore: il primo tendente ad aggiungere al primo comma dopo le parole «incentiva e coordina» la parola «anche». Il secondo tendente a sopprimere la parola «anche» al quarto rigo del primo comma. Il terzo tendente a sopprimere il secondo e terzo comma. Il quarto tendente a sostituire il quarto comma con il seguente: «Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento di cui ho dato testè lettura.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento proposto dal relatore.

È approvato

Metto ai voti il terzo emendamento soppressivo del secondo e del terzo comma dell'articolo.

È approvato.

Metto ai voti il quarto emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire il quarto comma con il testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel suo insieme, che nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 13.

(Promozione dell'offerta agrituristica)

La Regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.

È approvato.

Art. 14.

*(Interventi degli enti locali
e piani integrati di interventi straordinari)*

Gli enti locali e gli altri enti pubblici nell'esercizio dei propri poteri tengono conto delle indicazioni contenute nel programma agrituristico regionale.

Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di Comuni, o, in mancanza di questi, i Comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove questi siano necessari per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristiche.

Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla Regione che ne determina il relativo finanziamento.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti dal relatore: il primo tendente a sopprimere il primo comma. Il secondo tendente a sostituire, al secondo comma, le parole «ove questi siano necessari» con le parole: «ove ritenuto necessario».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento, soppressivo del primo comma.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento proposto dal relatore, di cui è stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 15.

*(Incentivi agli imprenditori agricoli
ed alle iniziative collegate all'agriturismo)*

Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le Regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.

Nelle medesime zone le Regioni possono, altresì, concedere incentivi per iniziative produttive, commerciali, artigianali, culturali e promozionali collegate all'agriturismo.

Le Regioni possono concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di

sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zionali di sviluppo agricolo, se esistenti.

Ogni anno le Regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti dal relatore: il primo tendente a sopprimere il secondo comma; il secondo tendente ad aggiungere al terzo comma, dopo le parole «Le regioni possono», la parola «altresi»; il terzo tendente ad aggiungere, al quarto comma, dopo le parole: «dell'agricoltura e delle foreste» le parole: «e al Ministero del turismo e dello spettacolo».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento soppressivo del secondo comma.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento proposto dal relatore, di cui è stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento proposto dal relatore, di cui è stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 16.

*(Regioni a statuto speciale
e province autonome)*

Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie.

BRUGGER. Signor Presidente, vorrei presentare un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole «delle rispettive norme statutarie», le parole: «e relative norme di attuazione».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento testè presentato dal senatore Brugger.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 5-bis, proposto dal relatore e precedentemente accantonato. Ne do nuovamente lettura:

Art. 5-bis.

(Elenco regionale)

Le Regioni istituiscono l'elenco dei soggetti che esercitano attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'articolo 7.

L'elenco è tenuto da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna, per più di due volte in un quinquennio, sia a pena pecuniaria per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla Regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale. Restano fermi i requisiti di cui al comma 4 del presente articolo.

MELANDRI. Gli articoli del codice penale a cui si fa riferimento alla lettera a) sono particolarmente pesanti. L'articolo 442 riguarda il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, l'articolo 444 riguarda il commercio di sostanze alimentari nocive, l'articolo 513 riguarda la turbata libertà dell'industria o del commercio, l'articolo 515 la frode nell'esercizio del commercio e l'articolo 517 la vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Ribadisco, pertanto, le mie obiezioni, proponendo che si faccia riferimento a condanna riportata nel triennio.

DI LEMBO. Al primo comma sarebbe preferibile fare riferimento ai soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Recependo i diversi suggerimenti propongo il seguente testo dell'articolo così riformulato:

«Le Regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'articolo 7.

L'elenco è tenuto da una Commissione nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;

b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla Regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5-bis nel testo riformulato dal relatore.

È approvato.

Ovviamente l'articolo testè approvato assumerà la denominazione di articolo n. 6 e verrà di conseguenza modificata la successione numerica degli articoli che seguono.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

DE TOFFOL. Con il provvedimento che andiamo ad approvare rendiamo un buon servizio sia al coltivatore, sia alla comunità nel suo complesso. Sono interessati al provvedimento anzitutto quei nuclei familiari di operatori agricoli che potranno trovare una occasione di diversificazione e di incremento del proprio reddito.

Inoltre, il provvedimento consente al nostro paese di mettersi alla pari con gli altri paesi della Comunità europea, quali la Spagna, la Danimarca, la Gran Bretagna, la Francia e la Repubblica federale tedesca, che hanno già predisposto leggi sull'agriturismo. Fino a questo momento il nostro paese aveva alcune leggi regionali, ma non una legge nazionale sull'agriturismo. Nell'ambito comunitario vi sono profonde diversità tra le varie legislazioni, per esempio in Francia e in Gran Bretagna si accentua l'aspetto agricolo, mentre in Danimarca si accentua l'aspetto turistico e nella Repubblica federale tedesca si considera l'agriturismo un'attività *part-time*; però tutte le leggi a livello comunitario hanno l'obiettivo comune di corrispondere ad una

domanda crescente di turismo verde, denominiamolo così, un nuovo tipo di turismo che sta prendendo sempre più piede. Se prendiamo in considerazione i vari dati vediamo, ad esempio, che nella Repubblica federale tedesca sono già 500 mila le persone che usufruiscono di una vacanza di tipo agriturismo. Nel nostro paese il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare affronta correttamente, a mio avviso, il problema; infatti, il senso che diamo a questa approvazione è di rafforzare l'agricoltura creando una coscienza imprenditoriale di tipo nuovo nelle varie realtà regionali del nostro paese, come già esiste, ad esempio, in alcune regioni del nord, come il Trentino e l'Alto Adige, dove è ormai consolidata e storicamente affermata. Se correttamente interpretati, i due momenti di attività agrituristica e attività agricola sono complementari di una imprenditorialità nuova e moderna, che comporta anche una complementarità di redditi utili allo sviluppo della stessa azienda agricola. Del resto, già abbiamo potuto constatare che laddove non vi siano redditi complementari l'agricoltura deve sostenersi da sola e, il più delle volte, in termini tecnologici, è in declino. Quindi, il provvedimento deve essere interpretato nel senso che non si vuole soltanto fare turismo agricolo, ma si vuole fare un agriturismo moderno esaltante il momento agricolo. In molte realtà agricole l'ambiente è molto degradato, come giustamente è stato osservato nel corso della discussione, per assenza di strutture, di servizi validi e civili; quindi i programmi, introdotti dal provvedimento e finalizzati alla rivitalizzazione del territorio, rappresentano un elemento estremamente positivo. In sostanza, gli interventi per il recupero ambientale, cioè gli interventi sulle strutture sportive, ricreative, culturali e via di seguito, possono essere organizzati in modo tale da tener conto dei due momenti.

Cioè da un lato bisogna capire che colui che va a fare l'agriturismo non va in lande desolate, ma va in zone con servizi, dall'altro lato bisogna rilevare che queste stesse strutture non sono fatte soltanto per il cittadino che va in campagna, ma restano anche per il contadino ivi residente, elevando notevolmente la sua qualità di vita. Credo quindi che da questo punto di vista questa legge segni un passo avanti e direi che nell'ambito comunitario, tolta quella francese, che comunque ha una struttura simile alla nostra per certi aspetti, è una delle più avanzate. Credo anche che dobbiamo superare alcune perplessità che sono state espresse da parte di altri settori produttivi, siano essi di carattere turistico che di carattere commerciale. Io non ritengo che questo disegno di legge si ponga in conflitto con altre norme che regolano attività turistiche o commerciali, nel senso che si stabilisce che l'operatore agrituristico deve avere una certa dimensione aziendale e non può prevalere l'aspetto turistico su quello agricolo; questa credo sia una garanzia anche per coloro che, giustamente per certi aspetti, vedevano in queste facilitazioni per gli esercenti attività agrituristica dei pericoli per la loro stessa attività. Ripeto: queste preoccupazioni vengono fugate, perchè abbiamo cercato di circoscrivere nell'ambito strettamente agricolo tutta l'attività, corrispondendo così ad una duplice esigenza, di non invadere campi che non devono essere invasi perchè si tratterebbe di concorrenza ingiusta e sleale, evitando contemporaneamente di rendere un cattivo servizio all'agricoltura,

facendo diventare operatori turistici quei coltivatori che sono invece rimasti ancora a coltivare la campagna in zone dove l'agricoltura non è cosa facile.

Credo anche che questo modo organico di intervenire sulla materia possa creare le condizioni perchè i giovani siano stimolati a rimanere nelle campagne, perchè c'è un problema di reddito ma c'è anche un problema di qualità della vita che con i programmi di intervento vengono affrontati, c'è questo interscambio culturale fra la famiglia di città e la famiglia di campagna con reciproco apporto di valori e ritengo che questa sia una cosa che, se ben attuata e gestita, può dare dei buoni frutti.

Per questi motivi noi diamo il nostro assenso convinto ed esprimiamo pertanto voto favorevole a questo provvedimento anche dopo la opportuna ripulitura che è stata operata, perchè questo disegno di legge non invade certamente ambiti regionali ma direi anzi che esalta il «momento regionale» che è titolare di tutta la materia in esame.

BRUGGER. Signor Presidente, desidero esprimere a nome del mio Gruppo il ringraziamento al relatore per il lavoro compiuto ed esprimere il voto favorevole su questo disegno di legge. Vedo in esso una delle possibilità di superare la sottoccupazione in certe piccole aziende agricole ed una possibilità di arrotondare il reddito aziendale con provvedimenti autonomi, senza l'intervento continuo della Pubblica amministrazione, del pubblico denaro. Riusciamo con questo provvedimento, credo in parecchi casi, a rendere più autosufficiente la piccola azienda che è il sostegno economico delle famiglie contadine. In questo senso sono molto favorevole a questa iniziativa. Auspico soltanto che la parte turistica non superi la parte agricola nella mentalità di coloro che eserciteranno questa attività, perchè non vorrei che si venissero a creare albergatori con questa legge, bensì che si salvaguardasse il carattere agricolo nella mentalità del gestore dell'azienda e della famiglia di esso.

MELANDRI. Signor Presidente, vorrei, in questa mia breve dichiarazione di voto, dare atto al relatore dello sforzo veramente particolare e del lavoro eccezionale svolto attraverso i contatti che ha saputo tenere, instaurare, condurre ad una conclusione sostanzialmente concordata ed omogenea tra i molti interlocutori interessati a questa attività. Pertanto lo ringrazio a nome del mio Gruppo perchè si è trattato di un lavoro della cui conclusione favorevole dobbiamo essere tutti lieti.

Mi sia consentito di fare solo poche osservazioni anche in relazione a quello che già alcuni colleghi hanno detto. La legge intanto porta un contributo significativo anche al metodo con il quale noi dovremmo procedere anche in altri campi: il metodo delle leggi-quadro, il metodo delle leggi di principio, il metodo di un Parlamento che definisce indirizzi, norme, ma non viola le competenze dello Stato nel suo complesso, comprensivo come è noto di Regioni, Provincie, Comuni, enti locali. Essere riusciti a conciliare questa esigenza irrinunciabile del Parlamento a porsi come fonte legislativa di orientamento e di indirizzo

e nello stesso tempo peraltro a non esorbitare dal proprio campo di lavoro chiamando a collaborare alla propria attività le Regioni e gli enti locali per il raggiungimento dell'unico scopo, qualifica certamente lo strumento che stiamo per votare come particolarmente positivo.

Vorrei anche sottolineare che non solo da questo punto di vista si può apprezzare il provvedimento, ma anche per il collegamento sostanzialmente omogeneo nell'impostazione con normative di altri paesi comunitari e con le stesse direttive CEE, che noi molte volte dimentichiamo ma che in questo caso sono state tenute presenti senza essere, se non in un paio di volte, direttamente citate.

Da ultimo, sempre per caratterizzare questo strumento, vorrei sottolineare che, superati i contrasti pur esistenti all'inizio dei lavori tra le diverse categorie principalmente interessate e in particolare quelle degli operatori turistici e commerciali e quelle degli operatori agricoli, si è raggiunto un equilibrio sostanziale che si caratterizza per la sua positività.

La legge certo è particolarmente qualificata per l'individuazione dei soggetti. Agriturismo non come attività anonima o abbastanza indeterminata ma come attività agricola; soggetto dell'agriturismo è l'imprenditore agricolo, il residente praticante l'agricoltura in zone generalmente agricole, anche se il disegno di legge non esclude che l'attività agrituristica possa essere esercitata anche al di fuori della stretta zona agricola, in centri urbani che le Regioni andranno a definire e che dovranno essere qualificati per particolari caratteristiche. Come è noto, infatti, il disegno di legge richiede che l'imprenditore che esercita questa attività fuori della zona di esercizio della propria attività deve essere stato costretto a farlo per mancanza di strutture esistenti sul fondo oggetto di esercizio dell'attività.

Porterà quindi un beneficio all'agricoltura e al mondo agricolo circostante, giacchè gli effetti si ripercuoteranno indirettamente anche sul mondo circostante, in zone che, pur se non depresse, sono certamente prive di quelle caratteristiche di sviluppo che molte volte riscontriamo nelle zone collinari e montane. Questa attività rappresenta anche un contributo alla rottura dell'isolamento dell'operatore agricolo perchè si crea un rapporto di tipo nuovo che vede l'operatore agricolo a capo di questa attività che non contrasta certamente con l'attività agricola: in sostanza, tenta di valorizzare e di arricchire il contributo che l'imprenditore agricolo può dare alla comunità civile. È anche questo un aspetto di notevole rilievo.

Questa attività, inoltre, può contribuire all'unità del nucleo familiare, al mantenimento di elementi che diversamente sarebbero usciti dal nucleo familiare: molte volte abbiamo denunciato questo invecchiamento dell'agricoltura. Sono dell'avviso che dando ai giovani la possibilità di integrare l'attività agricola con un'attività di carattere diverso ma non separato contribuiremo non solo all'integrazione dell'attività familiare ma al mantenimento del nucleo familiare, che oggi risulta essere nel nostro paese in una situazione alquanto precaria.

Attraverso una normativa che garantisca omogeneità tra tutte le regioni questa attività potrà ulteriormente svilupparsi, molto di più di

quanto non sia successo fino ad ora. Non siamo certo i primi ad aver elaborato uno strumento di questo genere, ma sono convinto che anche questo fattore alla fine ha avuto una sua utilità in quanto certamente nella elaborazione dello strumento legislativo la utilizzazione di esperienze regionali o di altre nazioni ha potuto giocare per una migliore definizione della normativa e per un più costruttivo metodo nell'impostazione del problema al nostro esame.

Il mio augurio è che possa rapidamente entrare in vigore questo strumento di legge con i benefici per l'agricoltura e per la popolazione che ricordavo prima: l'integrazione del reddito, il mantenimento del nucleo familiare, l'integrazione dell'attività del nucleo familiare, un aiuto al mondo agricolo circostante, un aiuto a zone solitamente depresse e il mantenimento dei giovani nelle zone agricole. Non si può pensare che l'attività agrituristica trovi una soluzione a tutti questi problemi, ma rappresenta certamente uno strumento che si porrà in maniera importante tra quelli finalizzati al raggiungimento di questi obiettivi.

Ringrazio nuovamente il relatore e tutti coloro che hanno contribuito al lavoro che è stato fatto ed esprimo nuovamente l'augurio che alla normativa individuata possa essere data una rapida e proficua applicazione nell'immediato.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si compiace che il Senato abbia approvato questo testo, per le ragioni che sono state riassuntivamente ed egregiamente ricordate nelle dichiarazioni di voto che ho avuto il privilegio di ascoltare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentite anche a me di esprimere il mio ringraziamento a tutti i membri della Commissione per l'egregio lavoro svolto, al Governo che ci è stato di aiuto e un ringraziamento particolare al relatore, come ha già sottolineato il collega Melandri, per la tessitura con le diverse organizzazioni interessate e il lavoro di coordinamento.

Consentitemi anche un ringraziamento al collega Brugger che ci è stato di grande utilità onde avere l'assenso da parte della 1^a Commissione.

Desidero sottolineare soltanto un punto: questa legge servirà anche a far conoscere il mondo agricolo a chi ne è distante, a chi ne è assente. Tante volte a me dispiace parlare con gente di città che non distingue il granturco dai fagioli: ebbene, soltanto rimanendo un breve periodo nell'azienda agricola potrà comprendere quanti sacrifici compie l'operatore agricolo e così sarà anche più sensibile a tutti i problemi che assillano l'agricoltura.

Mi auguro anch'io che l'altro ramo del Parlamento in breve tempo possa dare la sua approvazione, in modo che il provvedimento che stiamo approvando diventi legge per l'intero Stato italiano. Permettete-mi anche di esprimere il mio compiacimento e la mia soddisfazione perchè si tratta di un provvedimento che viene approvato all'unanimità dalla Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche approvate.

È approvato.

Attesto che l'approvazione del disegno di legge è avvenuta all'unanimità.

I lavori terminano alle ore 16,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO